



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE ITALIANA MASSOFISIOTERAPISTI, FISIOTERAPISTI E OSTEOPATI"

PREMESSA:

Il giorno 11 luglio 1980 viene costituita a Roma la Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti (F.N.C.M.), associazione non riconosciuta.

L'associazione ha i seguenti scopi.

Formare l'Albo Professionale Nazionale dei Massofisioterapisti. Costituire e coordinare i Collegi in ogni Provincia per la tenuta dell'Albo Provinciale. Valorizzare e tutelare l'attività degli iscritti, curare la tutela e gli interessi morali, economici e sindacali della categoria, difendere il decoro e la dignità professionale della categoria. Rappresentare i collegiati in qualsiasi sede, grado e giurisdizione nonché presso la Autorità, Enti ospedalieri, Enti mutualistici, SAUB-USL, Uffici Pubblici, Statali, Regionali, Comunali sindacali e privati. Assisterli in tutte le controversie professionali relative. Designare o nominare, ove se ne presenti l'opportunità e la necessità, propri rappresentanti.

Stipulare contratti collettivi. Promuovere e favorire ogni iniziativa che possa conseguire risultati previdenziali e assistenziali in favore della categoria. Promuovere e favorire tutte quelle iniziative nel campo tecnico, amministrativo e legislativo che interessano la categoria. Promuovere e mantenere rapporti con organizzazioni similari nazionali ed estere. Dare il proprio consenso alle Autorità Nazionali e locali nello studio e nelle attuazioni dei provvedimenti che comunque possono interessare la Federazione od i Collegi.

Contribuire mediante attività scolastica in collaborazione con lo Stato, le Regioni, Enti Ospedalieri e privati alla formazione e soprattutto all'aggiornamento dei Massofisioterapisti e se necessario alla istituzione di corsi regolari o straordinari di perfezionamento o di specializzazione o per Massofisioterapisti didattici. Coordinare l'attività dei soci contribuendo alla elevazione culturale e tecnica. Istituire in sede un'aggiornata biblioteca tecnico-professionale. Organizzare dibattiti, conferenze, convegni, viaggi culturali regionali, nazionali ed internazionali. Promuovere o istituire centri, cooperative o consorzi fra Massofisioterapisti.

Intraprendere ogni altra iniziative nell'interesse della categoria. La F.N.C.M. attua i compiti predetti attraverso i propri organi centrali e periferici.

Il giorno 29 novembre 2025 l'Assemblea straordinaria dei soci si è riunita in seconda convocazione per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto e della denominazione dell'associazione, necessarie per gli adeguamenti alle nuove disposizioni di legge e per rendere lo Statuto conforme all'attuale organizzazione.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, oltre che del presente Statuto, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Italiana Massofisioterapisti, Fisioterapisti e Osteopati (A.I.M.F.O.), di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera in ambito nazionale e potrà altresì operare in ambito internazionale.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

6. Il logo dell'Associazione è composto da un cerchio azzurro esterno, all'interno del quale vi è raffigurata una Croce Rossa a braccia uguali in campo bianco e nella quale è inscritta una mano aperta nella quale è rappresentato lo studio sulle proporzioni ed armonia del corpo umano da parte di Leonardo da Vinci. Su ogni braccio della croce è disegnata una folgore. Alla base dell'immagine viene riportata la sigla AIMFO con la sottostante dicitura Associazione Italiana Massofisioterapisti, Fisioterapisti e Osteopati.

Art. 2 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) valorizzare e tutelare l'attività professionale di massofisioterapisti, fisioterapisti e osteopati;
 - b) promuovere il coinvolgimento attivo, il confronto ed il coordinamento degli associati;
 - c) garantire la rappresentatività nelle sedi istituzionali competenti, al fine di sostenere progetti, proposte di sviluppo e istanze provenienti dai propri associati e, in generale dalle professioni di massofisioterapista, fisioterapista e osteopata;
 - d) promuovere e sostenere il confronto con le istituzioni competenti per conseguire risultati utili per la categoria in ambito lavorativo, previdenziale ed assistenziale;
 - e) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento scientifico e professionale dei propri associati;
 - f) promuovere la ricerca accademica in ambito culturale e formativo, con particolare attenzione allo sviluppo e all'innovazione delle metodologie utilizzate nell'ambito delle professioni di massofisioterapista, fisioterapista e osteopata;
 - g) sostenere massofisioterapisti, fisioterapisti e osteopati nel migliorare la prestazione professionale, nel rispetto della moralità, del decoro e della dignità professionale della categoria;
 - h) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell'ottica di creare collaborazioni e possibilità di sostegno reciproco;
 - i) contrastare fenomeni di abusivismo nell'ambito della riabilitazione.

Art. 3 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) cura degli interessi e diritti dei massofisioterapisti, fisioterapisti e osteopati;
 - b) organizzazione di momenti di incontro e confronto tra gli associati e predisposizione di strumenti efficaci al fine di raccogliere adeguatamente i bisogni e le necessità connesse con lo svolgimento delle varie professioni;
 - c) svolgimento di attività di rappresentanza degli organismi aderenti nei diversi settori di interesse dell'Associazione, sia a livello locale, che a livello regionale e nazionale, anche elaborando proposte concrete ed operative che possano essere traducibili in norme legislative;
 - d) supporto agli associati nel disbrigo delle pratiche e procedure inerenti alla loro attività;
 - e) organizzazione e gestione, sia diretta sia in collaborazione con enti accreditati, di corsi di aggiornamento e formazione rivolti agli associati e alle categorie operative nell'ambito della cura, della prevenzione, e della riabilitazione motoria e delle discipline connesse;
 - f) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, eventi culturali, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;
 - g) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altri social network), allo scopo di divulgare gli scopi istituzionali ed a pubblicizzare le attività dell'Associazione, nonché al fine di agevolare la conoscenza dei professionisti e degli operatori presenti sul territorio nazionale, agevolando così la fruizione da parte dei pazienti;
 - h) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
 - i) redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
 - j) promozione, finanziamento, realizzazione e partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - k) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo e sul volontariato

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Ammissione degli associati

1. Possono essere soci dell'Associazione gli operatori operanti nell'ambito della cura, della prevenzione, e della riabilitazione motoria, individuate come segue:
 - a) massofisioterapista ai sensi L. 19 maggio 1971, n. 403, Decreto Ministeriale 7 settembre 1976 e successive modificazioni;
 - b) fisioterapista ai sensi del Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 e successive modificazioni;
 - c) osteopata ai sensi della L. 11 gennaio 2018 e successive modificazioni;
 - d) possessori di titoli di cui al Decreto Ministeriale 9 agosto 2019 e successive modificazioni;
 - e) possessori di titoli equipollenti o equivalenti ai suddetti.
2. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Consiglio Direttivo corredata da un'autocertificazione attestante i requisiti di cui al comma precedente, unitamente alla copia del diploma o del titolo valido ai sensi della normativa vigente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo. Contro l'eventuale diniego l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda di ammissione.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.
2. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- c) a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del presente Statuto.

3. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo III

Organi sociali

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo.

2. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse 3 (tre) deleghe per Associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

2. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Il mandato di Consigliere scade in concomitanza della quarta assemblea annuale successiva a quella di nomina. Ai fini del calcolo della durata della carica si tengono in considerazione le sole assemblee annuali ordinariamente convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione. I consiglieri sono rieleggibili.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare la Presidenza ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidenza;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- l) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. E' compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e in particolare della tenuta dei libri contabili.

Art. 17 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19 – Il Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

2. Il Comitato di Presidenza ha la responsabilità nella gestione ordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) gestisce i rapporti tra l'Associazione e gli altri Enti, pubblici o privati, in particolare con le altre Associazioni Professionali;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Titolo IV

Norme sul patrimonio e sul bilancio di esercizio

Art. 20 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
2. Il patrimonio può essere altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 22 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 25 – Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto la cui presenza non è più prevista da quest'ultimo, decadono e cessano immediatamente il loro operato.
2. Il Congresso Nazionale assume la denominazione di Assemblea dei soci ed esercita immediatamente le funzioni previste dal presente Statuto.
3. Il Consiglio Nazionale assume la denominazione di Consiglio Direttivo ed esercita immediatamente le funzioni previste dal presente Statuto. I consiglieri rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza e la nuova durata per la carica di consigliere prevista dall'art. 14, c.2 del presente Statuto, si applica a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.